

Avviso pubblico

Istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con Enti di Terzo Settore ai fini della co-progettazione di servizi e di interventi per il sostegno e l'integrazione sociale di persone e nuclei famigliari provenienti dall'Ucraina e ospitate presso il Centro di Accoglienza Straordinaria dell'Unione dei Comuni dello Scrivia -Ambito Territoriale Sociale n. 37, ai sensi dell'art. art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. e della Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni dello Scrivia n. 24 del 14.07.2022

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Atto Rep. N° 406 in data 21/02/2014 è stata costituita l'Unione dei Comuni dello Scrivia tra i comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna e Vobbia;

VISTA la deliberazione n. 20 del 11/11/2019 del Consiglio dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, con la quale è stata approvata la Convenzione tra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, per la gestione in delega delle funzioni proprie dell'Ambito Territoriale Sociale n. 37”;

CONSIDERATO che :

- con decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, venivano previste misure urgenti sulla crisi in Ucraina;
- il Consiglio dei Ministri, in data 28.02.2022, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- con decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono state previste “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”; in particolare, l'art. 3 che disciplina l'“Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina”, prevede che i cittadini ucraini “possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente”;
- il D.lgs. 18/9/2015, n. 142, concernente l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché la Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prevedono che il complessivo sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, anche per la parte relativa alle misure di accoglienza straordinaria debba basarsi sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale (forme di coordinamento, compresi i criteri di ripartizione);
- con circolare del Ministero dell'Interno n. 14100/110 in data 20.08.2015 è stata trasmessa la Direttiva del Sig. Ministro in materia di implementazione delle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extra-comunitari, anche nell'ipotesi in cui le Prefetture stipulino “accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge nr.

241/1990, ovvero convenzioni comunque denominate affidando la gestione delle strutture di accoglienza ad Enti territoriali quali, ad esempio, Comuni o Consorzi di Comuni”;

- con le circolari del Ministero dell'Interno 24983 del 25.08.2021 e n. 9959 del 03.09.2021 è stata prevista la possibilità da parte del Ministero di stipulare accordi coi Comuni - sempre ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 - al fine di affidare agli stessi la gestione dell'accoglienza secondo la disciplina dei CAS, con oneri a carico del Ministero;
- con circolare del Ministero dell'Interno 6378 del 02.03.2022, è stata richiamata la possibilità di far ricorso agli accordi ex art. 15 della legge 241/1990 per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso nel nostro Paese di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

RICHIAMATA la Delibera dell'Unione dei Comuni dello Scrivia n. 11 del 29.03.2022 con la quale si approvava lo schema di “Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 relativo alla prima accoglienza dei profughi ucraini e gestione dei servizi connessi” tra la Prefettura di Genova e l'Unione dei Comuni dello Scrivia, relativo all'accoglienza di n. 30 persone provenienti dall'Ucraina;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo “TUEL”) “2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)”

- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente;

RILEVATO che l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

RICHIAMATO

- l'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...) (...)”;
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.

RICHIAMATA la Delibera Giunta Unione dei Comuni dello Scrivia n. 24 del 14.07.2022 che fornisce indirizzi per l'attivazione un procedimento ad evidenza pubblica per la co-progettazione degli interventi finalizzati al **sostegno e all'integrazione sociale di persone e nuclei familiari provenienti dall'Ucraina e ospitate presso il Centro di Accoglienza Straordinaria dell'Unione dei Comuni dello Scrivia -Ambito Territoriale Sociale n. 37**;

PRECISATO che la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

RICHIAMATO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, di approvazione delle Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss. mm.;

RICHIAMATI

- gli articoli 30, comma 8, 59 e 140 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. (in avanti anche solo "Codice dei contratti pubblici - CCP"), come modificate dalla legge n. 120/2020 di conversione del decreto-legge n. 76/2020, nella parte in cui sono "*fatte salve le forme di coinvolgimento degli enti di Terzo settore, previste dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*";
- la sentenza n. 255/2020 della Corte Costituzionale, nella parte in cui sono citate le predette disposizioni;

DATO ATTO che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

DATO, ALTRESÌ, ATTO CHE al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo Ente intende mettere a disposizione dei futuri partner, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., quota parte del contributo previsto dalla Convenzione tra Unione dei Comuni dello Scrivia e Prefettura, tale quota parte verrà definita in seguito alla co-progettazione e definita in convenzione;

Visti

- la Direttiva n. 24/2014/UE sulla disciplina in materia di appalti, in particolare il Considerando 114 e l'art. 1, comma 4;
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 32/2016 in materia di affidamento di servizi sociali;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore";

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO

1. – Oggetto

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), tramite la presentazione di una manifestazione di interesse, per la redazione di una proposta progettuale, nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, indetta con dall'Unione dei Comuni dello Scrivia, ai fini della co-progettazione di cui alle Linee Guida allegate al presente Avviso (Allegato n. 1)

Scopo della procedura è l'attivazione dei Tavoli di co-progettazione, finalizzati all'elaborazione congiunta della progettazione definitiva degli interventi e delle attività previste nelle Linee Guida predisposte dall'Ambito Territoriale Sociale n. 37, e, conseguentemente, all'attivazione del rapporto di partenariato con gli enti attuatori di progetto.

2. – Attività oggetto di co-progettazione e finalità

La co-progettazione è finalizzata alla messa in atto di interventi finalizzati al sostegno e all'integrazione sociale di persone e nuclei familiari provenienti dall'Ucraina e ospitate presso il Centro di Accoglienza Straordinaria dell'Unione dei Comuni dello Scrivia -Ambito Territoriale Sociale n. 37.

La finalità della co-progettazione è quella di integrare le risorse professionali ed economiche messe a disposizione dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, con le risorse professionali, di volontariato e con beni materiali che verranno messe a disposizione della co-progettazione dagli ETS.

3. Beneficiari

I destinatari del servizio sono le persone e nuclei familiari anche con minori provenienti dall'Ucraina e inserite nel Centro di Accoglienza Straordinaria dell'Ambito Territoriale Sociale n. 37;

La vigente convenzione con la Prefettura di Genova, richiamata in premessa, prevede una capienza massima di 30 persone.

4. Durata e risorse

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si svolgeranno entro il periodo di validità della Convenzione tra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e la Prefettura di Genova per le attività Centro Accoglienza Straordinaria (Cas), (sei mesi a far data dal 7 aprile 2022) compresi eventuali rinnovi della stessa.

In caso di rescissione della Convenzione fra Unione dei Comuni dello Scrivia e Prefettura di Genova si intenderà risolta anche la Convenzione che verrà stipulata al termine della presente procedura di co-progettazione.

Le risorse economiche che copriranno i costi della co-progettazione sono quota parte del contributo giornaliero (massimo Euro 28,74 a ospite) riconosciuto dalla Prefettura di Genova per la gestione del Centro di Accoglienza Straordinaria.

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Apposita **Convenzione**, che sarà sottoscritta fra l'Amministrazione procedente e gli Enti Attuatori, disciplinerà i reciproci obblighi e le garanzie richieste.

5. - Requisiti partecipazione

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto ed a fronte di un corrispettivo, in ogni caso attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della presente procedura.

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, connessi con l'oggetto della presente procedura.

Il soggetto giuridico che intende candidarsi deve inoltre essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- essere iscritto nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), fermo restando il regime transitorio previsto dall'art. 101 del CTS;
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dal Dlgs 117/17 art. 18 e nei confronti dell'eventuale personale dipendente;
- non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all'art. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- possedere "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 55 e 56 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- collaborazione documentabile con gli Enti locali in ambito sociale negli ultimi 2 anni.
- possedere al proprio interno personale qualificato coerentemente con gli interventi descritti che intende attuare ed alle tipologie di personale utilizzato per la sua realizzazione

La mancanza anche di un solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'Allegato 1) del presente Avviso e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente interessato.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

I soggetti che intendano aderire alla coprogettazione dovranno costituirsi in ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) o sottoscrivere tra loro un accordo di collaborazione per la realizzazione dell'intero progetto, indipendentemente dalla forma giuridica dell'atto che costituisce il rapporto di collaborazione, nello stesso devono essere individuati i soggetti che costituiscono il partenariato; le attività prevalenti di ciascun partner e deve essere individuato il capofila al quale saranno demandati tutti i rapporti l'Ambito Territoriale Sociale 37

6. – Procedura

Le Manifestazioni di Interesse dovranno pervenire tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it entro le ore 12,00 del 9 agosto 2022.

La Pec dovrà recare nell'oggetto la seguente dicitura **“Manifestazione di interesse per l'adesione alla co-progettazione di servizi e di interventi per il sostegno e l'integrazione sociale di persone e nuclei familiari provenienti dall'Ucraina e ospitate presso il Cas dell'Unione dei Comuni dello Scrivia”**.

A seguito dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti di cui al punto precedente, l'Amministrazione procederà all'ammissione dei manifestanti l'interesse al procedimento, dandone comunicazione individuale.

È fissato per il giorno 10 agosto alle ore 9.30 presso gli uffici dell'Ats 37, Piazza E. Macciò 1, il primo incontro di coprogettazione con i soggetti ammessi.

Nell'ambito del primo incontro di coprogettazione tra i soggetti ammessi, con la partecipazione dei referenti dell'Amministrazione Pubblica si constaterà la disponibilità dei candidati ammessi a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) e si presenterà il percorso di coprogettazione finalizzato alla stipula di una Convenzione con la quale verrà regolamentata l'attività co-progettata e i rapporti fra le parti.

Nel secondo incontro si prenderà visione della proposta progettuale (PP) frutto della coprogettazione da sottoporre, se adeguata, alla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 37 e del relativo piano finanziario.

Nel caso in cui venga ritenuto opportuno dall' amministrazione precedente potranno essere effettuate, di concerto con gli Ets, eventuali modifiche alla Proposta Progettuale per pervenire ad una Proposta Definitivo. Qualora tali proposte non vengano accolte e non si trovi una soluzione condivisa alternativa, la procedura di co-progettazione non proseguirà.

I candidati ammessi dovranno costituirsi in ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) o sottoscrivere tra loro un accordo di collaborazione per la realizzazione dell'intero progetto, indipendentemente dalla forma giuridica dell'atto che costituisce il rapporto di collaborazione, nello stesso devono essere individuati i soggetti che costituiscono il partenariato, le attività prevalenti di ciascun partner e deve essere individuato il capofila al quale saranno demandati tutti i rapporti l'Ambito Territoriale Sociale n. 37.

7. - Convenzione

Gli ETS selezionati quali Enti Attuatori Partner degli interventi e delle attività, oggetto di coprogettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione con la quale regolamentare l'attività di collaborazione.

8. - Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

9. - Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

10. - Responsabile del procedimento e chiarimenti

La Responsabile del procedimento è Alessia Torrielli, Responsabile del Settore Ats 37 – Unione dei Comuni dello Scrivia

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al RUP entro e non oltre il **sesto** antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni dalla richiesta di chiarimento.

11. - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

12 – INFORMAZIONI

Qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura potrà essere richiesta tramite PEC: protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it .

Busalla , 27 luglio 2022

La Responsabile di procedimento

(dott.ssa Alessia Torrielli .)